

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5545 del 17/11/2020
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL RIO PONZEMMA NEL COMUNE DI CASINA (RE) - PROCEDIMENTO RE19T0008. TITOLARE GHIRELLI CAMILLO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5679 del 16/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica N. 2976/2018

OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL **RIO PONZEMMA** NEL COMUNE DI **CASINA (RE)** - PROCEDIMENTO **RE19T0008**.

TITOLARE GHIRELLI CAMILLO

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

VISTE le disposizioni in materia:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare Capo III del Titolo I rubricato "Valutazione di incidenza" e Capo II del Titolo II, "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;

- la D.G.R. 18/06/2007 n. 895 “Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la L.R. 22/12/2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51;
- la D.G.R. 29/06/2009 n. 913, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- la D.G.R. 11/04/2011 n. 469, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la D.G.R. 17/02/2014 n. 173, “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, e in particolare l’art. 8 “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell’art. 8 della L.R. 2/2015”;
- la Legge Regionale 6 marzo 2018 n. 2 “Modifiche alla L.R. 7/11/2012 n. 11 (norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) ...”

EVIDENZIATO inoltre che la L.R. 13/2015, articoli 14 e 19, ha attribuito all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, tra le altre, le funzioni relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica comprese quelle afferenti al servizio di piena, al Nulla Osta Idraulico ed alla sorveglianza idraulica;

PRESO ATTO della domanda in data 07/01/2019 presentata da **Ghirelli Camillo**, C.F. GHRCLL68T28C219E, tendente ad ottenere la concessione per l’occupazione di area demaniale del Rio Ponzemma in Comune di **Casina (RE)** località **Capoluogo**, identificata al NCT di detto Comune al foglio **51** area non mappata a fronte particelle **7 e 605** ad uso **area cortiliva**;

DATO ATTO:

- che dalla relazione e documentazione fotografica presentate a corredo della domanda sopracitata, è risultato che l’occupazione dell’area era già in atto, in assenza di provvedimento concessorio;
- che è stato pertanto effettuato sopralluogo in loco ed è stata elevata sanzione a Ghirelli Camillo per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 45 del 27/03/2019, per violazione all’art. 21, comma 1 della L.R. 15 aprile 2004 n.7 - occupazione di aree del demanio idrico senza concessione;
- che in tale verbale il trasgressore Ghirelli Camillo ha dichiarato che l’intervento oggetto di sanzione è stato compiuto nel mese di Luglio 2018;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 120 in data 17/04/2019 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall’Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PG/2019/75574 in data 14/05/2019, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l’esercizio della concessione;

- che il **canone** di concessione relativo all'annualità in corso (**2020**) e all'annualità **2019** risulta regolarmente corrisposto in data 11/11/2020, per l'importo riferito alla tipologia d'uso;
- che Ghirelli Camillo ha corrisposto in data 11/11/2020 l'**indennizzo risarcitorio** per il periodo di utilizzo abusivo da luglio a dicembre 2018, maggiorato degli interessi legali per l'ammontare complessivo di **€ 118,85**;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di € 250,00, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente corrisposto in data 11/11/2020;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;
- che Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 della Legge 24 aprile 2020 n. 27 e s.m.i..

D E T E R M I N A

- a) **di assentire**, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Ghirelli Camillo**, C.F. GHRCLL68T28C219E residente in Casina (RE), l'occupazione di area demaniale del **Rio Ponzemma** in Comune di **Casina (RE)** località **Capoluogo**, identificata al NCT di detto Comune al foglio 51 area non mappata a fronte particelle 7 e 605, ad uso **area cortiliva**;
- b) **di stabilire** che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia **valida fino al 31/12/2030**;
- c) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 128,02** per l'annualità in corso (2020) e **€ 128,57** per l'anno 2019 (€ 127,89 di canone+€ 0,68 per interessi legali), dando atto che tali somme sono state corrisposte prima del rilascio del presente provvedimento;
- d) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- e) di quantificare la somma dovuta da Ghirelli Camillo, a titolo di indennizzo risarcitorio per l'utilizzo della risorsa in assenza di titolo concessorio nel periodo luglio-dicembre 2018, in **€ 118,85**, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- f) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h) **di approvare** il Disciplinare di Concessione firmato per accettazione dal richiedente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della concessione
- i) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- j) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

- Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
 - che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza
 - che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.i..

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)*

DISCIPLINARE

CONTENENTE GLI OBBLIGHI E LE CONDIZIONI CUI È VINCOLATA LA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL **RIO PONZEMMA** NEL COMUNE DI **CASINA (RE)** - PRATICA N. 2976/2019 - PROCEDIMENTO **RE19T0008** - TITOLARE **GHIPELLI CAMILLO**.

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale del **Rio Ponzemma**, identificata al **NCT del comune di Casina (RE) al foglio 51** area non mappata a fronte particelle **7 e 605**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è assentita per **uso area cortiliva di mq 92, con palificate di sostegno scarpata e verde alberato**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita fino al **31 dicembre 2030**.

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.2 Il canone per l'anno solare **2019** ammonta a **€ 128,57** (canone annuo € 127,89+interessi legali € 0,68);

3.3 L'importo degli indennizzi risarcitori, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione senza il prescritto titolo di concessione **da luglio a dicembre 2018**, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 118,85** calcolato ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 895/2007 e ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018 come di seguito dettagliato;

Annualità/mesi	Canone	Indennizzo risarcitorio per occupazione abusiva	Interessi legali	Importo da corrispondere
Luglio 2018	€ 10,51	€ 12,61	€ 0,12	€ 12,73
Agosto - Dicembre 2018	€ 52,55	€ 105,11	€ 1,01	€ 106,12
Totale	€ 63,06	€ 117,72	€ 1,13	€ 118,85

3.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

3.5 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** di ogni anno;

3.6 La **cauzione** è stata costituita per l'importo di **€ 250,00**, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 **Obblighi e condizioni generali**

4.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

4.2 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

4.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

4.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

4.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

4.8 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

4.9 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

4.10 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

4.11 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone,

animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

5.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

5.2 Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

5.3 Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca), con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla Provincia di competenza

Articolo 6

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico

6.1 Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua che dovessero provocare l'intasamento del tratto tombinato con interessamento delle sezioni idrauliche sormontanti il tombamento stesso, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area possa avvenire senza pericolo alcuno per eventuali fruitori degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati da piene fluviali alluvioni o altre cause naturali;
2. la Ditta concessionaria è obbligata sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del Rio Ponzemma in dipendenza della concessione rilasciata ed in accordo con il comune di Casina che ha già in carico il tratto prospiciente di rio Ponzemma tombinato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree in concessione al personale idraulico competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario;
3. la Ditta concessionaria è tenuta a destinare il terreno demaniale di cui trattasi esclusivamente all'uso sopraindicato;
4. la Ditta concessionaria dovrà mantenere libera l'area in concessione da: qualsiasi opera fissa, fatta salva la palificata esistente a sostegno della sponda ed eventuali ripristini della stessa - rifiuti di alcun genere e non potrà apportare alcuna variazione allo stato dei luoghi;
5. la Ditta concessionaria è responsabile di qualsiasi danno o impedimento che dovesse verificarsi verso terzi per l'uso di cui trattasi;

6. la Ditta concessionaria è tenuta a liberare immediatamente l'area in concessione qualora l'amministrazione regionale ne faccia richiesta, senza avere diritto ad alcun indennizzo o compenso, né per mancato sfruttamento, né per migliorie da ritenersi gratuitamente acquisite al suolo.

Articolo 7
Decadenza della Concessione

7.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Firma per accettazione il concessionario

Ghirelli Camillo

F.to Ghirelli Camillo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.